

# Redditi 2023, il visto di conformità «assorbe» la casella del superbonus

## Dichiarazioni

Lo spazio 110% non si barra se il modello è fai-da-te o vistato da un intermediario

I professionisti che vidimano (detrazione e dichiarazione) possono non coincidere

Pagina a cura di  
**Giorgio Gavelli**

Nel predisporre il prossimo modello Redditi – e in particolare il frontespizio – uno degli aspetti cui fare attenzione è la presenza della casella «Visto Superbonus». Il rigo sul visto per le spese al 110% (presente in tutti i modelli, ma che sarà per ovvi motivi maggiormente utilizzato nelle dichiarazioni relative alle persone fisiche e agli enti non commerciali) non è una novità assoluta, essendo presente già nei modelli Redditi 2022: tuttavia quest'anno sarà presumibilmente utilizzato da più soggetti, i quali potranno anche avvalersi dei recenti chiarimenti diffusi dall'agenzia delle Entrate (anche se, come vedremo, non tutte le perplessità sono state fugate).

### La necessità di barrare

Le istruzioni ai modelli chiariscono che la barratura della casella «Visto Superbonus» è conseguenza «dell'apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla fruizione

della detrazione delle spese per interventi rientranti nel Superbonus».

Se, quindi, appare chiaro che non occorre alcuna barratura in caso di detrazione di spese per bonus diversi da quello disciplinato dall'articolo 119 del Dl 34/2020, ci pare di poter anche concludere che, essendo il visto rilasciato «una tantum» in occasione della prima quota di detrazione, la barratura non dovrebbe essere replicata ogni anno: una conferma ufficiale su questo aspetto sarebbe opportuna.

Successivamente, le istruzioni chiariscono che la casella non va compilata quando:

1 la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente all'agenzia delle Entrate attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata (modello 730 o modello Redditi);

2 è compilata la sezione «Visto di conformità riservato al C.A.F. e al professionista»: quindi, quest'ultima attestazione «assorbe» quella specifica sul superbonus.

### Un incrocio di visti

Di recente l'Agenzia è intervenuta sul tema della alternatività tra «Visto Superbonus» e visto di conformità «generale» apposto alla dichiarazione, rammentando che l'obbligatorietà del visto quando le spese superbonus sono fruite tramite detrazione in dichiarazione (e non attraverso le opzioni di cui all'articolo 121 del decreto Rilancio 34/20) riguarda le spese sostenute dal 12 novembre 2021 per effetto dell'articolo 1 del Dl 157/2021 (per approfondire la decorrenza dell'obbligo è utile la circolare 16/E/2021).

Infatti, poiché (come confermato

dalle stesse istruzioni al modello) chi appone il visto «generale» deve essere anche colui che trasmette la dichiarazione dei Redditi – oppure tra le due figure deve essere presente una delle forme di «collegamento» meglio precisate nelle istruzioni – ci si chiedeva se altrettanto dovesse avvenire nel caso di apposizione del «Visto Superbonus». Con la circolare 14/E/2023 le Entrate hanno chiarito ciò che si poteva dedurre dal fatto che per quest'ultimo è prevista una semplice barratura e non l'apposizione di un codice fiscale: in questa fattispecie la dichiarazione può essere trasmessa da qualunque professionista abilitato, senza ne-

cessità che vi sia coincidenza con chi ha rilasciato il visto ai fini della detrazione delle spese da superbonus.

Si tratta sicuramente di una semplificazione per i contribuenti, visto che non tutti i professionisti hanno approfondito questo specifico argomento, indirizzando i clienti verso colleghi che hanno ricevuto il mandato per il rilascio del «visto 110%» ma non quello della redazione e trasmissione della dichiarazione.

### Professionisti separati

L'Agenzia non ha però approfondito un'altra situazione piuttosto comune: ossia quella in cui vi è dissociazione tra chi rilascia il visto specifico per il superbonus e il professionista che trasmette il modello, apponendo il visto di conformità. È chiaro che in questo caso la casella «Visto Superbonus» non va barrata, ma è anche chiaro che l'apposizione del visto di conformità dovrebbe riguardare, in linea di principio, l'intero contenuto della dichiarazione (per le verifiche di pertinenza dell'asseveratore), e, quindi, anche la detrazione superbonus.

Ciò significa che chi rilascia il visto tradizionale assume responsabilità anche per le relative verifiche? Riteniamo che la risposta sia negativa e per più di un valido motivo. Sarebbe illogico (e inutilmente costoso per il contribuente) duplicare i controlli sullo stesso elemento e verrebbe vanificato, nei fatti, lo spirito del chiarimento riportato dalla circolare 14/E/2023, teso a mantenere separate le due figure di attestatori. Nondimeno, una conferma ufficiale, in vista della scadenza 30 novembre, sarebbe opportuna.

## IL DETTAGLIO

### Facoltativo il costo del visto nel computo metrico

L'articolo 2-ter, comma 1, del Dl 11/2023 ha chiarito, con norma interpretativa, quanto sul Sole 24 Ore affermavamo da tempo: ossia che nel computo metrico è facoltativo inserire il costo del visto di conformità, trattandosi di una prestazione su cui l'attestatore non ha alcuna competenza e che verrà svolta molto tempo dopo rispetto alle asseverazioni tecniche. La norma è utile a superare la diversa tesi ricavabile dalla risposta a interpello 904-2020/2022 della Dre Lombardia e dai documenti Enea in essa citati.